



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

ORIGINALE

Ordinanza N. 000009 del 21.04.2021

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE E ALL'INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E CRITERI DA OSSERVARE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO, NEL RISPETTO DI CONDIZIONI IDONEE ALLA TUTELA DELLA SALUTE.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 4, del D.L. vo 18 agosto 2000, N° 267: *Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;*

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Preso atto che ad oggi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è prorogato al 30/04/2021;

Visto in ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02/03/2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti

in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Considerato l'evoluzione della situazione epidemiologica.

Valutato che, in ragione della preannunciata prossima progressiva riapertura delle attività commerciali ad opera del Governo, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale;

Evidenziato che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio Italia) e ss mm. ed ii., all'art. 181 prevede, fino al 31 dicembre 2021, a favore delle imprese di pubblico esercizio un regime derogatorio per l'occupazione del suolo pubblico sia in termini economici (esonero dal pagamento della tassa/canone di occupazione e imposta di bollo) sia in relazione ai vincoli paesaggistici e culturali di cui al D.lgs n. 42/04;

Visto il vigente regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 13/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina sul Canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2021;

Visto il vigente regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27/10/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente piano commerciale delle attività di somministrazione alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, in previsione del rilevante numero di istanze di occupazione di nuovi spazi pubblici indispensabili per garantire il distanziamento sociale nella attività di somministrazione, si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale, derogare, per quanto non compatibile, alle disposizioni normative e ai regolamenti comunali sopra elencati che disciplinano, in relazione ai diversi aspetti e profili di rilevanza, le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico;

Valutato che si ritiene di esercitare il potere di ordinanza sindacale al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione su aree pubbliche;

Ritenuto che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Richiamati

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e riportate, l'osservanza delle seguenti disposizioni, in materia di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico:

1. è consentito ai gestori di pubblici esercizi l'ampliamento dell'occupazione esistente e/o autorizzabile con strutture amovibili (tavolini, sedute ed ombrelloni) purché funzionali all'attività (ex art. 5 Legge 287/91), utilizzando aree libere poste nelle vicinanze (comprese vie e piazze limitrofe) delle imprese di pubblico esercizio, anche non adiacenti, mediante la presentazione di idonea istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Laigueglia, in deroga alle vigenti disposizioni normative e dei regolamenti comunali;
2. le predette strutture amovibili possono essere collocate anche in corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori nell'ipotesi di istanze nuove o con modifiche rispetto al 2020;
3. i gestori di pubblici esercizi che abbiano chiesto ed ottenuto nella stagione estiva 2020 l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico di cui al punto 1 ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 38 del 01/06/2020 possono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Laigueglia un'istanza semplificata recante l'autodichiarazione che nulla è mutato rispetto alla domanda presentata nel 2020;
4. fuori dall'orario di apertura del locale e comunque dopo la chiusura dell'attività, tutti gli elementi dell'ampliamento (tavolini, sedute, ombrelloni) devono essere obbligatoriamente rimossi, pena la revoca della concessione di suolo pubblico; tutti gli elementi dell'ampliamento devono essere altresì rimossi per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale e/o manifestazioni;
5. il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad esercitare la vigilanza, la pulizia e la sanificazione a norma dei luoghi concessi, di rispettare e fare rispettare le misure nel tempo vigenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica nonché ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro conferimento secondo le modalità vigenti;
6. non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada, per cui occorre il preventivo nulla osta della Polizia Locale, nonché quelle in materia di inquinamento acustico;
7. nell'eventualità pervenissero richieste concorrenti o concomitanti sulla medesima porzione di suolo si procederà, in via prioritaria, mediante confronto con le parti interessate per raggiungere una soluzione concordata; in caso di mancato accordo, la divisione verrà effettuata in parti eguali;
8. l'occupazione assentita in forza della presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun obbligo d'indennizzo, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, salute e igiene pubblica o per sopravvenute esigenze inderogabili connesse allo svolgimento di concomitanti eventi o pubbliche manifestazioni organizzati, promossi o comunque patrocinati dall'Ente;
9. al fine di consentire i controlli e per favorire il rispetto del distanziamento, il concessionario deve segnalare il perimetro dell'area oggetto di concessione posizionando, senza danneggiare la pavimentazione, segnaletica orizzontale amovibile in corrispondenza degli angoli dell'area;
9. l'occupante sarà l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale o a terzi a causa di quanto viene autorizzato;

10. la presente ordinanza non trova applicazione sulle aree demaniali marittime per le quali si rinvia alla vigente normativa in materia;

DISPONE

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale **dal 26 aprile 2021 al 17 ottobre 2021**, con possibilità di proroga o revoca anticipata e con riserva di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione di eventuali atti normativi in materia.

Salvo diversa disposizione di legge, in caso di violazione alle disposizioni della presente Ordinanza si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 e ss. mm. ed. ii. La violazione, in caso di recidiva, comporterà anche la revoca dell'occupazione concessa in virtù della presente Ordinanza.

DA' ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa ritenuti più idonei.

DA' MANDATO

al Corpo di Polizia Locale di Laigueglia e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Savona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Data a Laigueglia il 21/04/2021



IL SINDACO
Roberto Sasso Del Verme

DOMANDA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO – AMPLIAMENTO DEHORS (ai sensi Ordinanza Sindacale n. 9 del 21/04/2021)

All'Ufficio Tributi
del Comune di Laigueglia

Il Sottoscritto _____

Codice fiscale _____

Residente in _____ Via _____

Per conto della ditta _____

Con sede in _____ Via _____

Partita IVA / codice fiscale _____

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 9 in data 21/04/2021 ad oggetto: " Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del d. lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure ed all'individuazione di regole e criteri da osservare per la ripresa delle attività di pubblico esercizio, nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute"

Vista la concessione di suolo pubblico permanente n. _____ del _____

CHIEDE

l'ampliamento della superficie ad uso dehors mediante la posa di sole strutture amovibili (tavolini sedute e ombrelloni) per una superficie di mq. _____ per il periodo dalla data di concessione al **17/10/2021**, come da planimetria allegata.

e a tal fine DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

- Di aver preso visione dell'ordinanza sindacale n. 9 del 21/04/2021
- Di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 9/2021
- Che la planimetria allegata è in scala ___/___ ed è la fedele rappresentazione dello stato dei luoghi

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ALLEGA: copia del documento di riconoscimento come previsto dall'art. 38 dpr 445/2000.

Laigueglia, li _____

(firma)

Nel caso di strutture amovibili collocate in corrispondenza della facciata di altre attività, il/i gestore/i di queste ultime, presta/no il proprio consenso sottoscrivendo in calce la presente istanza (n. 2 dell'Ordinanza 9/2021).

Laigueglia, li _____

(nome e cognome leggibili e firma)

DOMANDA SEMPLIFICATA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO – AMPLIAMENTO DEHORS (ai sensi Ordinanza Sindacale n. 9 del 21/04/2021)

All'Ufficio Tributi
del Comune di Laigueglia

Il Sottoscritto _____

Codice fiscale _____

Residente in _____ Via _____

Per conto della ditta _____

Con sede in _____ Via _____

Partita IVA / codice fiscale _____

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 9 in data 21/04/2021 ad oggetto: " Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del d. lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure ed all'individuazione di regole e criteri da osservare per la ripresa delle attività di pubblico esercizio, nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute"

Vista la concessione di suolo pubblico permanente n. _____ del _____

CHIEDE

l'ampliamento causa COVID della superficie ad uso dehors mediante la posa di sole strutture amovibili (tavolini sedute e ombrelloni) per una superficie di mq. _____ per il periodo dal **26/04/2021** al **17/10/2021**, come da planimetria presentata ed autorizzata e alle medesime condizioni e prescrizioni date da codesto Comune nell'anno 2020.

e a tal fine DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

- Di aver preso visione dell'ordinanza sindacale n. 9 del 21/04/2021
- Di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 9/2021
- Che nulla è mutato in ordine ad assensi, condizioni, modalità, prescrizioni e limitazioni di occupazione rispetto a quelli comunicati e rilasciati nella stagione 2020.

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ALLEGA: copia del documento di riconoscimento come previsto dall'art. 38 dpr 445/2000.

Laigueglia, li _____

(firma)